

Premminente interesse del minore ed ordine pubblico internazionale: l'esigenza di un ragionevole bilanciamento

Serena CANCELLIERI*

Sommario: 1. Premessa 2. La sentenza a Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 38162 del 30 dicembre 2022 3. La posizione della Corte EDU: sentenza n.239 del 31 agosto del 2023 4. Le conclusioni della Corte di Cassazione 5. Conclusioni

1. Premessa

Il tema della maternità surrogata è al centro, ormai da anni, di un forte dibattito dottrinale e di un intenso dialogo tra le Corti che abbracciano argomentazioni spesso contrapposte tra loro, ma volte a tutelare il preminente interesse del minore.

La problematica principale, che verrà trattata nel lavoro, non attiene tanto alla questione concernente l'illiceità di tale pratica, né se si possa automaticamente riconoscere una genitorialità intenzionale in capo al genitore non biologico; piuttosto riguarda le conseguenze che il divieto di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero dei minori nati da "gestazione per sostituzione"¹ crea nella sfera esistenziale del nato.

Quest'ultima, ritenendosi prioritaria su ogni altro interesse giuridico, muove l'interprete in una direzione risolutoria che sia adeguata e che attribuisca tutela al nato che "esiste ed è terzo, leso e in buona fede"².

Ciò posto nella trattazione di tale criticità e premesso il persistente divieto di maternità surrogata in molteplici ordinamenti, tra cui l'Italia, sarà fondamentale indagare il collegamento tra l'inderogabilità del divieto e la possibilità, al di là di quest'ultimo, di una tutela del "minore in sospenso"³. Per poter condurre questa operazione si partirà dalla recentissima sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 38162 del 30 dicembre 2022 che rappresenta un buon punto di partenza e che offre

* Dottoranda in Diritto civile nella legalità costituzionale, Università di Camerino.

¹ Si preferisce parlare di "gestazione per sostituzione" in quanto "Questa formula è da preferirsi a quella, pure utilizzata dalla Cassazione, di maternità surrogata, per il semplice fatto che non si dà mai, in questi fenomeni una surrogazione di maternità. Poiché il linguaggio e, specie, quello dei giuristi non è mai ingenuo, ma sempre performante e indirizzante, con maggiore consapevolezza e criticità si deve parlare di gestazione per sostituzione in V. Barba, *Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019*, in *GenIUS*, 2/2020, p. 20; per un'altra argomentazione dei termini usati, si veda: S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, p. 133-135.

² Non è dunque in discussione la legittimità del limite all'ordine pubblico della maternità surrogata, ma, piuttosto, l'illegittimità dell'ingiustificabile compressione dei diritti dei nati che scontrerebbero il prezzo, senza volerlo, dell'illiceità delle scelte procreative della famiglia in cui nascono, F. Mannella, *Oltre un serio avvertimento al legislatore? La Corte costituzionale e la nuova categoria di "nati non riconoscibili"* Nota alla sentenza n.32 del 2021 della Corte costituzionale, in *Nomos Le attualità del diritto*, 1/2021, p. 4; G. Zarra, G. Perlingieri, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019, p. 99.

³ G. Chiappetta, *La nuova categoria di figli non riconoscibili e l'applicabilità dell'art. 279 c.c.*, in *La Cittadinanza europea*, 1/2021, p. 125 ss.

respiro alla trattazione di questo argomento in quanto è considerato “un esempio di misura ed accurata ponderazione dei numerosi argomenti connessi alla fattispecie”⁴.

2. La sentenza a Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 38162 del 30 dicembre 2022

La vicenda che riguarda la pronuncia in esame trae origine dalla richiesta a norma degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995 di riconoscimento dell'esecutorietà in Italia della sentenza della Corte Suprema della *British Columbia* nel 2017 per ottenere la rettifica della trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato in Canada⁵ attraverso il ricorso alla gestazione per sostituzione. L'atto, contrario all'ordine pubblico internazionale, non poteva essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune di appartenenza del minore.

Infatti l'art. 64 della citata legge è da leggere unitamente al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile che all'art. 18 vieta la trascrizione degli atti formati all'estero se contrari all'ordine pubblico.

Ciò posto e premesso il divieto di trascrizione dell'atto di nascita del minore nato da tale pratica, ne consegue che quest'ultimo non potrà essere automaticamente riconosciuto da entrambe le figure genitoriali in quanto ciò costituirebbe reato⁶.

La problematica, quindi, non sembrerebbe essere solo quella relativa al riconoscimento della genitorialità d'intenzione ma, più in generale, quella attinente al diritto del minore ad avere un'identità, anche se la trascrizione dell'atto di nascita non coincide con la formazione dell'atto, ma attribuisce cittadinanza al minore.

Più specificatamente, infatti, nel momento in cui l'atto di nascita formato all'estero arriva agli uffici dell'anagrafe di un comune italiano, data la contrarietà all'ordine pubblico della gestazione per sostituzione, questo non potrà essere automaticamente trascritto nei registri dello stato civile⁷.

Le conseguenze della non trascrizione creano delle difficoltà nella sfera esistenziale del minore che si riflettono sia nel suo presente, impedendogli una libera autodeterminazione, sia e soprattutto nel suo futuro, quando compirà la maggiore età ed acquisirà la capacità di agire alla luce di un'assenza di identificazione come cittadino italiano.

Il problema prioritario che l'interprete deve risolvere nella fattispecie in esame è quello di garantire un'identità al minore e tutelarne quindi la sua crescita⁸, dandogli la possibilità di “esistere” al di là del territorio in cui vive. Indirettamente collegato vi è il riconoscimento di una genitorialità d'intenzione, che attiene, non solo al preminente interesse del minore, ma anche al desiderio e alla volontà del soggetto maggiore d'età che ha contribuito al progetto- nascita⁹. Un problema reale e crescente nel tempo soprattutto alla luce dell'aumento di nascite da tale pratica.

La pronuncia delle Sezioni Unite, seguendo la via illuminata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 32 e 33 del 2021¹⁰, a differenza di quest'ultime¹¹, offre una soluzione concreta e risolutiva

⁴ G. Giaimo, *La gestazione per altri. Persistenti criticità e prospettive di regolamentazione in chiave comparatistica*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2/2023, p. 698; M. Caldironi, *Lo status giuridico del minore: la necessità di una ricostruzione unitaria all'interno dell'Unione* in *Biolaw Journal*, 1/2023, p. 131ss.

⁵ R. La Russa, et al. *Le pratiche di maternità surrogata nel mondo: analisi comparatistica tra legislazioni proibizioniste e liberali* in *Responsabilità civile e previdenza*, 2/2017, p. 683-716; T. Hulan, *Deductibility of Surrogacy Payments in Canadian Tax Law* in *WJ Legal Stud.*, 1/2023, p. 1 ss.

⁶ Art. 495 c.p. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

⁷ Cfr. al procedimento di rettificazione dello stato civile: S. Stefanelli, *Lo stato di figlio non può essere rimosso con il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile*, in *IUS Famiglie*, 24 agosto 2023, p. 1 ss.

⁸ N. Cipriani, *Le adozioni*, in A. Cordiano, R. Senigaglia (cur), *Diritto civile minorile*, Napoli, 2022, p. 347.

⁹ R. Senigaglia, *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere* in *Europa e diritto privato*, 3/2017, p. 953 ss., in cui parla dell'unitarietà dello status di figlio indipendentemente dal progetto genitoriale posto in essere; Cass. sez. I, del 29 agosto 2023, n. 25436.

¹⁰ Il possibile ricorso all'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), ritenuto esperibile nei casi all'esame dalla stessa sentenza n. 12193 del 2019 delle

frutto di un ragionevole bilanciamento dei principi in gioco, considerando l'adozione in casi particolari come la più tutelante per il minore, ribadendo però al contempo la natura della gestazione per sostituzione come lesiva della dignità della donna, del preminente interesse del minore e come forma di promozione del c.d. "turismo procreativo".

Dall'altra parte seppur il divieto imposto consiste in una forma di tutela, "l'ordine pubblico internazionale, quale manifestazione dello Stato, al contempo inibisce l'autonomia familiare transfrontaliera di stabilizzare il risultato voluto e realizzato all'estero"¹².

La scelta delle Sez. Unite, che predilige l'adozione c.d. speciale, ha spaccato il dibattito dottrinale tra chi ne condivide le argomentazioni considerando ragionevole la soluzione prospettata e chi, invece, continua a sperare in una modifica legislativa della legge 40 del 2004 e in un riconoscimento automatico della genitorialità d'intenzione.

3. La posizione della Corte EDU: sentenza n.239 del 31 agosto del 2023

In primo luogo è doveroso premettere che l'atto di nascita estero, pur non essendo trascrivibile in Italia, da luogo comunque al riconoscimento dello *status filiationis* derivante dalla genitorialità biologica, cosa che nel caso C. contro Italia (ricorso n. 47196/21) che ha dato luogo alla sentenza della Corte EDU del 31 agosto 2023, non è stato considerato.

Ciò comporta una trascrizione parziale dell'atto di nascita formato all'estero atta ad assicurare al minore sia le cure essenziali, sia la libertà di poter crescere ed autodeterminarsi.

Conferma volta a suffragare tale direzione sembra essere quella che proviene da una recentissima ordinanza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 26967 depositata il 21 settembre 2023¹³ che segue perfettamente la direzione intrapresa dalle Sezioni Unite dalla sentenza in esame e fa riferimento alla suddetta pronuncia della Corte EDU n. 239 del 2023¹⁴.

Quest'ultima in realtà, nelle sue argomentazioni¹⁵ quando fa riferimento alla trascrizione della genitorialità biologica ne afferma l'esigenza di speditezza nelle tempistiche che devono poter essere tali proprio al fine di tutelare il preminente interesse del minore. Non fa riferimento, quindi, all'impossibilità da parte dell'Italia di un riconoscimento della genitorialità biologica. Le motivazioni poste alla base della condanna all'Italia, infatti, sono da ricercarsi nell'aver fatto trascorrere anni prima di trascrivere nei registri dello stato civile l'atto di nascita e la genitorialità genetica, privando così il minore di una tutela che gli era di diritto poiché prevista dall'ordinamento italiano.

Per quanto riguarda, invece, la genitorialità intenzionale la stessa Corte EDU lascia spazio al diritto dello Stato interessato; testualmente "Spetta infatti a ciascuno Stato contraente munirsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi che ad esso incombono ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, tra cui l'obbligo di diligenza eccezionale quando è in gioco la relazione tra una persona e suo figlio".

La condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo non è rilevante tanto nella scelta dello strumento di garanzia da parte dell'Italia, quanto nella non speditezza della trascrizione

Sezioni unite civili, costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati.

¹¹ A proposito della natura meramente processuale delle sentenze nn. 32 e 33 del 2021: G. Chiappetta, *Le sentenze della Corte costituzionale n. 32 e n. 33 del 2021 e l'applicabilità dell'art. 279 c.c.* in *Giustizia insieme*, 6 luglio 2021.

¹² G. Liberati Bucciati, *Ordine pubblico e relazioni familiari. Evoluzione della tecnica e conflitti culturali*, Napoli, 2021, p. 366.

¹³ A. Ievolella, *Coppia gay e maternità surrogata: genitore è solo il padre biologico, il padre intenzionale può adottare* in *Diritto e Giustizia*, 162/2023, p. 6 ss.

¹⁴ M. Castellaneta, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia: violati i diritti del figlio nato da maternità surrogata*, in *Guida al diritto*, 38/2023, p. 104 ss..

¹⁵ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 31 agosto 2023, ricorso n. 47196/21, Causa C c c. Italia; A. Scarcella, *Parzialmente illegittimo il rifiuto italiano di trascrivere l'atto di nascita estero di minore nato da maternità surrogata*, in *il Quotidiano Giuridico*, 4 settembre 2023 (<https://www.altalex.com/quotidiano-giuridico>).

della genitorialità biologica. Il respingimento era dovuto ad un eccessivo formalismo da parte dei giudici interni che, a detta della stessa Corte, “hanno respinto le domande in questione senza effettuare un bilanciamento dei diversi interessi in gioco e, soprattutto, senza considerare le esigenze di celerità ed efficacia richieste in procedimenti come quello del caso di specie”.

I giudici, infatti, non solo non hanno accolto la domanda di trascrizione totale, in quanto contraria all'ordine pubblico, ma hanno fatto sì che trascorressero anni dalla nascita del minore prima di considerare una trascrizione parziale dell'atto di nascita del medesimo, cosa a cui gli uffici anagrafe attualmente si son dovuti adattare.

In buona sostanza la Corte non sostiene una violazione dell'art.8 CEDU per la non immissione in Italia dell'intera trascrizione dell'atto di nascita, ma per la scarsa speditezza di recepimento da parte dell'Italia di una simile fattispecie; rimandando poi alla discrezionalità di ciascuno Stato sullo stabilire il “come”.

L'ordinanza della Cassazione dichiara la non violazione dell'art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il divieto di trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato da maternità surrogata. I giudici di merito, infatti, hanno seguito non solo la sentenza a Sezioni Unite oggetto di analisi, ma il dettato della Corte costituzionale (sentenze n. 32 e 33 del 2021) e della stessa Cassazione (sentenza n. 12193 del 2019). Non è possibile, quindi, superare il dettame legislativo stabilito dalla legge 40 del 2004, né la giurisprudenza può sostituirsi al legislatore¹⁶.

La Cassazione a Sezioni Unite, come già precisato, si discosta anche da ciò che era stato enunciato dalla Corte costituzione nelle sentenze n. 32 e 33 del 2021. Quest'ultime, infatti, pur vagliando l'adozione in casi particolari come unico strumento possibile per garantire l'essenziale tutela del minore, non lo considerano pienamente tutelante, evidenziandone delle criticità¹⁷.

Tali criticità, però, sottolineate dalla Corte sono facilmente superabili se si considera come centrale la problematica del riconoscimento dell'identità del minore e della sua tutela.

Tuttavia, come ribadito dalla stessa Corte EDU, agli Stati è lasciata discrezionalità nella scelta dei mezzi utili a tutelare i nati da maternità surrogata e garantire loro un'identità nazionale.

La scelta per cui le Sezioni Unite optano sembra essere quella più sicura e garantistica del preminente interesse del minore e, anche, del desiderio di genitorialità in capo al genitore c.d. d'intenzione.

4. Le conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, oltre a riconoscere nell'adozione in casi particolari un valido strumento di tutela per il minore, affianca delle convincenti argomentazioni volte a superare i dubbi interpretativi sollevati da numerosa dottrina e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale che ne evidenziava della criticità¹⁸.

Quest'ultime attenevano sia al riconoscimento del legame di parentela tra parenti dell'adottante e adottato; sia all'aspetto del necessario consenso in capo al genitore biologico per il riconoscimento del legame di genitorialità intenzionale.

Per quanto concerne il primo punto si considera superato, a detta della Cassazione stessa, dalla modifica legislativa introdotta in seguito alla sentenza n. 79 della Corte costituzionale¹⁹.

Quest'ultima, infatti, dichiara illegittimo l'art. 55 della legge 4 maggio 1983 n.184 nella parte in cui non attribuiva alcun legame tra adottato e parenti dell'adottante attraverso il rinvio all'art. 300, comma 3, c.c.

¹⁶ F. Ferrari, *La giurisprudenza non è fonte del diritto. Nota a SS. UU. n. 38162 del 2022 in tema di maternità surrogata, ordine pubblico e preminente interesse del minore*, in *Federalismi*, 6/2023, p. 97 ss..

¹⁷ A. Cordiano, *Ultimi approdi della Corte costituzionale in tema di gestazione per altri (ovvero, cosa accade se il diritto tradisce il fatto)*, in *BioLaw Journal*, 3/2021, p. 21 ss.

¹⁸ Per un commento alla sentenza v. M. Dogliotti, *Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n.230 in Famiglia e Diritto*, 5/2023, p. 408 ss.

¹⁹ Corte costituzionale 22 febbraio 2022, n.79.

Prima di tale pronuncia all'adottato non veniva riconosciuta relazione giuridica di parentela con la famiglia dell'adottante, creando così un divario tra tale forma di adozione e l'adozione c.d. piena e di conseguenza non eguagliando lo *status* di figlio che ne derivava²⁰.

Il secondo profilo di problematicità rilevato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina e che era rimasto in sospeso era quello relativo al consenso del genitore biologico alla richiesta di adozione in casi particolari che è espressamente previsto dalla legge²¹, oggetto di contrastanti pareri soprattutto relativamente al sopraggiungere di una crisi della coppia.

È proprio questo il punto su cui la sentenza delle Sezioni Unite ha introdotto la novità di maggior rilievo. Stabilisce che il veto possa essere superato dal giudice comune attraverso un'interpretazione costituzionalmente conforme e tenendolo in considerazione solo laddove il rifiuto sia giudicato lesivo del preminente interesse del minore²².

La posizione della Corte²³, quindi, prevede un assottigliamento delle pretese adulte centriche che potrebbero influenzare negativamente un procedimento di adozione in casi particolari sul benessere del minore²⁴, circoscrivendo l'efficacia del veto del genitore biologico solo laddove quest'ultimo si pronuncerà per gravi interessi contrastanti l'interesse del minore che deve essere centrale nell'analisi della tematica.

Le Sezioni Unite sottolineano come, sulla base di un orientamento consolidato, sia già possibile per il giudice ignorare l'opposizione del genitore biologico, laddove il genitore d'intenzione abbia instaurato un rapporto affettivo espletando la responsabilità genitoriale nei confronti del minore²⁵.

Nonostante il fervente dibattito che concerne la soluzione prospettata dalla giurisprudenza di ovviare a tale criticità con lo strumento dell'adozione in casi particolari, la sentenza delle Sezioni Unite in esame, ponendo al centro il preminente interesse del minore, la ritiene una soluzione percorribile.

Questa soluzione sembra aver raggiunto un ragionevole equilibrio tra contrarietà all'ordine pubblico internazionale ed esigenza del minore di essere parte di una famiglia e avere un'identità che gli permetta di autodeterminarsi liberamente.

Con l'adozione in casi particolari, infatti, e con l'introduzione della suddetta direzione interpretativa da parte del diritto vivente si creerebbe una maggiore solidità per il minore in quanto verrebbe riconosciuta sia la genitorialità biologica con l'accoglimento parziale della trascrizione dell'atto di nascita, sia quella intenzionale in forza di una sentenza passata in giudicato a norma dell'art. 47 della L. 4 maggio 1983, n. 184.

5. Conclusioni

L'ordine pubblico internazionale, quindi, non abdica alla sua funzione di filtro delle fattispecie considerate lesive dei principi contenuti nella Costituzione, ma attraverso un bilanciamento di questi ultimi ha trovato uno strumento che ponendo il minore al centro degli interessi perseguiti non lede il diritto alla sua libera autodeterminazione.

²⁰ C. Ingenito, Ingenito, *La tutela dei legami di parentela nell'adozione in casi particolari: Note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022* in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 1/2023, p. 417 ss.

²¹ art.46, l. 184/1983.

²² F. Ferrari, *La giurisprudenza non è fonte del diritto*, cit.

²³ Cass. civ., SS.UU., n. 38162 del 2022, punto 11 dir.: " il dissenso alla costituzione del legame di filiazione adottiva da parte del genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale non può essere espressione di un volere meramente potestativo, ma va collocato in una dimensione funzionale. L'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento [...] In altri termini, il genitore biologico potrebbe negare l'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure abbia partecipato solo al progetto di procreazione ma abbia poi abbandonato il partner e il minore".

²⁴ I. Prisco, *I rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali. Uso e abuso del criterio del best interest del minore*, in *Foro nap.*, 3/2017, p. 679 ss.

²⁵ *Ibid*, p. 7.

È innegabile, quindi, che il giurista si ritrovi davanti ad un “sistema ordinamentale contemporaneo avente natura composita”²⁶ ed aperto a fonti internazionali.

L’aprirsi a fonti internazionali da parte dell’ordinamento italiano comporta uno scardinamento dell’idea di Stato- Nazione e quindi l’idea di uno Stato sempre più multiculturale²⁷.

Quindi alla funzione originaria dell’ordine pubblico internazionale si è affiancata una funzione promozionale volta a favorire i principi tutelati a livello internazionale ed europeo.

La difficoltà, in questa operazione, è quella innanzitutto di capire dove risiede la diversa funzione dell’ordine pubblico interno e di quello internazionale nella singola fattispecie²⁸.

Questo perché consiste in un’operazione di interpretazione delicatissima quella di bilanciare da una parte il preminente interesse del minore ad avere un riconoscimento, senza “fagocitare” indistintamente i principi che derivano dal diritto internazionale²⁹.

È innegabile che il diritto internazionale privato sia chiamato a rispondere ad una nuova serie di principi accettati dalla comunità internazionale, ma è altrettanto necessario che ciò avvenga con le dovute cautele, rispettando i valori costituzionali che preservano l’identità nazionale.

È altrettanto auspicabile, però, che l’ordine pubblico internazionale si adegui e si armonizzi anche alle nuove esigenze sociali derivanti dal progresso scientifico in un’ottica di tutela dell’individuo.

Nel caso concreto del minore in “sospeso” l’adozione in casi particolari sembra la soluzione che tiene conto del ragionevole bilanciamento dei principi in gioco³⁰.

Da una parte il preminente interesse del minore, dall’altra il divieto di maternità surrogata, dall’altra ancora la necessità da parte delle coppie, in particolare quelle impossibilitate, di vedersi riconosciuta una genitorialità d’intenzione.

Proprio per questo l’ordine pubblico internazionale non può essere indifferente ai sempre più numerosi nati da gestazione per sostituzione; ciò comporta nello specifico che, come è avvenuto con le pronunce analizzate, la Corte avente funzione nomofilattica, ha trovato una soluzione che tutela indiscriminatamente il minore. Ciò è stato possibile attraverso un’interpretazione armonica che non tralascia l’apertura ai principi sovranazionali in un continuo dialogo funzionale che porta ad un arricchimento normativo e non ad una serie indiscriminata di interventi che si prospettano scarsamente risolutivi.

Auspicabile, quindi, un’armonizzazione dell’ordine pubblico internazionale che non scende a compromessi posti ad arginare la legge ma che effettua un’interpretazione orientata al principio del preminente interesse del minore attraverso una lettura integrale del sistema italo europeo delle fonti³¹.

Abstract

Il contributo analizza le conseguenze del divieto di trascrizione dell’atto di nascita in Italia di un minore nato da gestazione per sostituzione. Percorrendo le recentissime pronunce giurisprudenziali della Corte di cassazione e della Corte EDU ha come obiettivo quello di individuare un valido strumento di tutela a favore del preminente

²⁶ P. Perlingieri, *Libertà religiosa, principio di differenziazione ed ordine pubblico* in *Dir. delle successioni e della famiglia*, 3/2017, p. 165.

²⁷ *Ibid.*, p. 165 ss.

²⁸ V. Barba, *L’ordine pubblico internazionale* in *Rass. Dir.civ.*, 2/2018, p.410 ss. Qui l’autore mette in luce la diversa funzione dell’ordine pubblico interno rispetto a quello internazionale. Il primo rileva come limite all’autonomia privata, il secondo come limite all’applicazione di una legge straniera.

²⁹ G. Zarra, G.Perlingieri, *Ordine pubblico*, cit..

³⁰ G. Perlingieri, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 1 ss.

³¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, II, Napoli, 2020, p. 52-70; G. Perlingieri, *L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013, p.114 ss.

interesse del minore "in sospeso" e di valutare la ragionevolezza dell'adozione in casi particolari come soluzione a tali situazioni di vulnerabilità.

Parole chiave: maternità surrogata, adozione in casi particolari, Corte EDU, Corte di Cassazione, ordine pubblico

*

The paper analyses the consequences of the prohibition to transcribe the birth certificate in Italy of a child born through surrogacy. Tracing the most recent jurisprudential pronouncements of the Court of Cassation and the European Court of Human Rights, its objective is to identify a valid means of protection in favour of the best interest of the 'pending' child and to assess the reasonableness of adoption in particular cases as a solution to such vulnerable situations.

Key words: surrogacy, adoption in particular cases, European Court of human rights, Italian Court of Cassation, public order